



# **REGOLAMENTO MERCATO DEGLI AGRICOLTORI “VALLE DELL’IPPARI”**

Premessa .....	3
art. 1 Gestione/organizzazione .....	3
art. 2 Investimenti, compartecipazione ed autorganizzazione .....	4
art. 3 Organizzazione e gestione degli spazi espositivi .....	4
art. 4 Assegnazione spazio vendita .....	6
art. 5 Bando di selezione aziende accreditate .....	6
art. 6 Istruttoria di valutazione .....	7
art. 7 Criteri preferenziali e predisposizione delle graduatorie .....	7
art. 8 Diritti e doveri dell'assegnatario .....	9
art. 9 Sanzioni .....	10
art. 10 Supplenza per assenza dell'assegnatario .....	11
art. 11 Periodo di validità .....	11
art. 12 Condizioni di validità .....	11
art. 13 Prezzi .....	12
art. 14 Normativa igienico sanitaria .....	12
art. 15 Verifica del raggiungimento degli obiettivi .....	12

## **PREMESSA**

Il presente regolamento definisce le modalità di partecipazione al “Mercato degli agricoltori” e la relativa fase di gestione.

Il regolamento inoltre definisce i criteri e le priorità per l'assegnazione degli spazi espositivi destinati alla vendita diretta nell'ambito del Mercato degli Agricoltori.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, i Comuni di Acate, Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria, di concerto con le organizzazioni di categoria agricole più rappresentative nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, si riservano di procedere a verifiche sull'andamento del progetto, e potranno anche produrre modifiche nell'assegnazione degli spazi, nell'organizzazione degli orari, nei criteri di gestione del mercato (d'ora in avanti inteso mercato degli agricoltori).

### **Art. 1**

#### **GESTIONE/ORGANIZZAZIONE**

1. Il Mercato degli agricoltori è aperto a tutte le aziende agricole del territorio siciliano con priorità per le aziende situate nei territorio dei comuni facenti parte del Consorzio Valle dell'Ippari e nei limiti della disponibilità degli spazi.
2. Possono essere ospitate anche aziende ed operatori dell'artigianato agroalimentare, purché corrispondenti alle caratteristiche sotto evidenziate.
3. Nell'ambito dell'attività del mercato, nelle normali condizioni di esercizio, sarà consentita la esclusiva vendita di "unità prodotto" prestabilite dal produttore. Tali risulteranno essere i prodotti preconfezionati all'origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. L'unità di vendita predeterminata dal produttore, conterrà le indicazioni di peso, di prezzo e di quanto altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari secondo tipologia.
4. Non sarà consentita la vendita assistita previo frazionamento al taglio e al peso, e la vendita di prodotti sfusi, quando originariamente preconfezionati.
5. Eventuali variazioni rispetto alle soprascritte modalità di vendita saranno concordate con il Consorzio Valle dell'Ippari di concerto con le organizzazioni di categoria agricole in relazione allo svolgimento di particolari eventi di promozione o di altra tipologia.
6. Il Consorzio (d'ora in avanti inteso Consorzio Valle dell'Ippari) e le organizzazioni di categoria agricole si avvarranno di un Comitato di Mercato come strumento di rappresentanza degli espositori e di supporto per le varie necessità organizzative, logistiche e di controllo, costituito secondo le linee guida della Regione Siciliana, il cui articolato fa parte integrante del presente regolamento alla voce allegato 1.
7. I prodotti dovranno essere consegnati durante l'orario indicato dal Comitato (d'ora in avanti inteso Comitato di Mercato) con documento di trasporto dall'azienda al proprio punto vendita, comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche dei prodotti al personale del Comitato.
8. I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita e le singole aziende dovranno occuparsi di collaborare con il Comitato per la loro disposizione, ponendo particolare

attenzione nell'allestimento, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione a favore dei consumatori.

9. Il Comitato di Mercato si impegnerà affinché la struttura garantisca condizioni di base e generali idonee per la conservazione dei prodotti; tuttavia - anche in considerazione di singole specificità e criticità - le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o avariato.
10. Gli espositori si impegnano altresì a collaborare alle iniziative che Il Comitato, di concerto con le amministrazioni comunali e le organizzazioni di categoria, promuoverà per lo sviluppo della "Filiera corta".

## **Art. 2**

### **INVESTIMENTI, COMPARTICIPAZIONE ED AUTORGANIZZAZIONE**

1. Il Consorzio sosterrà le spese iniziali di avviamento e promozione del Mercato.
2. Sono invece a carico dell'espositore un canone che può essere previsto a parziale copertura delle spese di gestione.

## **Art. 3**

### **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI/SPAZI ESPOSITIVI**

1. Il mercato si svolgerà nelle aree individuate dal Consorzio (vedi allegato) con frequenza settimanale. In occasione di particolari festività e di manifestazioni, l'orario potrà essere prolungato.
2. La gestione dell'area e del mercato saranno affidate al Comitato di Mercato.
3. L'obiettivo del Mercato è quello di garantire un'ampia gamma dell'offerta assicurando buona qualità di prodotto e di servizio ad un prezzo conveniente, in particolare sui prodotti freschi. In quest'ottica l'area destinata al mercato viene suddivisa in sei settori:

<b>Descrizione del prodotto in vendita (prevalente)</b>	<b>numero spazi espositivi</b>
Settore orticoltura e frutticoltura fresca	
Settore orticoltura e frutticoltura trasformata	
Settore produzioni zootecniche (bovini)	
Settore produzioni zootecniche (altri animali)	
Settore produzioni biologiche	
Settore artigianato e ristorazione	

4. Trattandosi di prodotti caratterizzati da differenti cicli di commercializzazione, taluni caratterizzati da spiccata stagionalità (tali da giungere spesso alla scomparsa del mercato in taluni mesi dell'anno), altri commercializzati costantemente nell'intero anno, nel caso in cui, in determinati periodi, non siano raggiunti i limiti prefissati, il Comitato procederà ad una compensazione fra le ripartizioni per settore ed eventualmente alla riduzione dei numero degli spazi espositivi.

5. Gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le strutture messe a disposizione dal Comitato e l'accesso con i mezzi sarà limitato alle operazioni di carico e scarico della merce.
6. In un primo tempo gli espositori che tratteranno prodotti che necessitano di essere conservati in banchi frigo, potranno avvalersi dei propri banchi frigo mobili qualora non siano fornite apposite strutture dotate di frigorifero da parte del Comitato.
7. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.

#### **Art. 4**

#### **ASSEGNAZIONE SPAZIO VENDITA**

1. Il Comitato assegnerà gli spazi espositivi all'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) Accreditemento aziendale come previsto dalla Disposizione dell'Assessorato Agricoltura e Foreste pubblicata sulla GURS n° 16 del 11/04/2008;
  - b) Ammissione in graduatoria in posizione utile in relazione al numero dei posteggi da assegnare.
2. Il Comitato, oltre ad effettuare il controllo di ingresso nel circuito delle aziende, dovrà verificare che l'azienda certificata, mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso tale accesso al circuito.
3. La perdita di uno dei requisiti descritti comporta la revoca dell'assegnazione degli spazi espositivi.

#### **Art. 5**

#### **BANDO DI SELEZIONE AZIENDE ACCREDITATE**

1. I Comuni facenti parte del Consorzio provvedono ad indire un bando per la selezione delle aziende agricole accreditate per l'assegnazione degli spazi espositivi nel Mercato.
2. Le domande, complete degli allegati richiesti, secondo schemi di domanda di partecipazione predisposti, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
3. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.
4. In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine indicato al precedente comma 2.
5. In caso il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, si procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri indicati all'art. 7.
6. L'iniziativa sarà attivata a titolo sperimentale per un anno, al termine del quale potranno essere modificati i criteri di gestione del mercato e di assegnazione degli spazi espositivi.

7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 dei D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

#### **Art. 6**

### **ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE**

1. Le domande ritenute utili per la graduatoria saranno esaminate congiuntamente da un funzionario di ciascun Comune e da un responsabile del Comitato di Mercato.
2. I responsabili valutatori procederanno quindi all'esame delle domande verificando la completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne daranno comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche.
3. I responsabili addetti alla valutazione svolgeranno un'indagine istruttoria, accertando che vi siano tutti i presupposti per l'accettazione della domanda e stileranno le apposite graduatorie:
  - una per ogni settore, dove saranno iscritte tutte le imprese, in ordine decrescente di punteggio, in relazione allo specifico settore di competenza;
  - una generale dove saranno iscritte tutte le imprese, in ordine decrescente di punteggio, indipendentemente dal settore di competenza.

#### **Art. 7**

### **CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio decrescente. La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente; a punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza.
2. I criteri, da applicare in successione, sono i seguenti:
  - **GARANZIA DI COPERTURA TEMPORALE NEL PERIODO**  
Per "garanzia di copertura temporale nel periodo" s'intende l'arco temporale, fino ad un massimo di un anno, per il quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare gli spazi espositivi con continuità.

<b>Durata dell'impegno</b>	<b>Punti</b>
Garanzia di copertura temporale	1 punto per ogni mese

- **GRADO DI DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI IN VENDITA**  
Per "grado di diversificazione dei prodotti posti in vendita" s'intende l'ampiezza della gamma dei prodotti posti in vendita.

<b>Tipologia di diversificazione</b>	<b>Punti</b>
Azienda Agricola con più di 4 tipologie (es: zootecnia+allevamenti - orticola - frutticola - colture)	8

minori)	
Azienda Agricola con 4 tipologie (es: zootecnia - orticola -frutticola - colture minori)	4
Azienda Agricola con 3 tipologie (es: orticola – frutticola - colture minori)	3
Azienda Agricola con 2 tipologie (es: orticola - frutticola)	2
Azienda Agricola monocolturale o solo allevamento	1

- **TIPOLOGIA DI IMPRESA**

Per “tipologia di impresa” s'intende l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale e carattere prevalente da parte del conduttore dell'impresa agricola.

<b>Tipologia di Impresa</b>	<b>Punti</b>
Azienda singola	10
Azienda cooperativa	5

3. A parità di punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nell'ipotesi di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.
4. Nell'ambito del Mercato Contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
5. Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari.

### **Art. 8**

#### **DIRITTI E DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario deve attenersi al "Regolamento d'uso del Mercato degli agricoltori".
2. L'assegnatario deve utilizzare esclusivamente le strutture del mercato e quelle di proprietà dell'ente gestore.
3. L'assegnatario deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità oltre a manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
4. In caso di assenza giustificata l'azienda deve comunicare tempestivamente il periodo di assenza e le connesse motivazioni.
5. L'assegnatario è responsabile di inadeguatezze o danni provocati dai suoi prodotti, processi o servizi.
6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
7. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

8. Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro concesso, separare e depositare i rifiuti relativi ai propri spazi espositivi in idonei contenitori.
9. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del disciplinare del Mercato degli agricoltori Valle dell'Ippari.

## **Art. 9**

### **SANZIONI**

1. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabiliti con apposito atto di G.M.:
  - a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
  - b) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
  - c) utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti;
  - d) non lasciare pulito lo spazio occupato;
2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabiliti con apposito atto di G.M.:
  - a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento e dal Disciplinare del Mercato;
  - b) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
  - c) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
  - d) non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Disciplinare del Mercato;
  - e) non comunicare al Comitato i prezzi praticati dei prodotti messi in vendita;
  - f) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
4. Il mancato pagamento del canone per come previsto dall'art. 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
  - b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
  - c) nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi di tempo complessivamente superiori ad un terzo delle volte cui si tiene il mercato in caso di edizione stagionale ovvero a quattro mesi per ciascun anno solare in caso di edizione

annuale, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

#### **Art. 10**

#### **SUPPLENZA PER ASSENZA DELL'ASSEGNATARIO**

1. In caso di assenza giustificata dell'assegnatario degli spazi espositivi, il Comitato provvederà ad individuare l'azienda supplente utilizzando la seguente priorità:
  - a) Prima azienda, disponibile, in graduatoria per settore;
  - b) Prima azienda, disponibile, in graduatoria generale.

#### **Art. 11**

#### **PERIODO DI VALIDITÀ**

1. La validità massima dell'assegnazione temporanea è di un anno dalla data di rilascio.

#### **Art. 12**

#### **CONDIZIONI DI VALIDITÀ**

1. Nel periodo di validità dell'assegnazione temporanea, il Comitato di Mercato ha il compito di verificare che l'assegnatario mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l'ingresso nel circuito ed il rilascio della certificazione.
2. A tale scopo l'assegnatario, oltre a garantire sempre e comunque la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, deve:
  - Comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso l'ingresso nel mercato;
  - Consentire che il Comitato di Mercato svolga attività di sorveglianza effettuando, con le cadenze stabilite, visite di verifica qualora ritenute necessarie;
  - Eliminare le non conformità accertate e notificate dal Comitato di Mercato all'azienda assegnataria nel corso dell'attività di sorveglianza.

#### **Art. 13**

#### **PREZZI**

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno monitorati dal Comitato attraverso rilevazioni mensili. Ogni azienda dovrà trasmettere entro il giorno cinque di ogni mese la lista dei prodotti posti in vendita con i prezzi applicati nel mese in corso.

#### **Art. 14**

#### **NORMATIVA IGIENICO SANITARIA**

1. Il Comitato provvede all'adempimento dell'iter relativo all'inizio attività, per la parte generale del mercato, come struttura dove si esercita attività di vendita rivolta al pubblico.

2. Rimane a carico di ciascuna azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio, per le modalità di "conferimento", la data di scadenza, la corretta conservazione, la valutazione dell'idoneità alla vendita, ecc...), così come la presentazione delle pratiche previste dalle normative per la vendita diretta.

### **Art. 15**

#### **VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

1. Al termine della prima edizione del Mercato verrà effettuata una verifica relativa allo svolgimento della manifestazione ed al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2. In caso tale verifica dovesse avere esito negativo, il Mercato, previa delibera del Consiglio Comunale, potrà essere soppresso.